Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Mercoledì, 15 luglio 1925** — **Numero 162**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Dimissioni e nomina di Ministri.

Con decreti Reali del 10 luglio corrente sono state accettate le dimissioni rassegnate dalla carica di Ministro Segretario di Stato per le finanze dall'on. prof. Alberto De' Stefani, deputato al Parlamento, e per l'economia nazionale dall'on. ing. Cesare Nava, senatore del Regno.

Con Regi decreti di pari data, l'on. conte Giuseppe Volpi, Ministro di Stato, senatore del Regno e l'on. prof. Giuseppe Belluzzo, deputato al Parlamento, sono stati nominati Ministri Segretari di Stato rispettivamente per le finanze e per l'economia nazionale.

Roma, addì 14 luglio 1925.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1434.

LEGGE 21 giugno 1925, n. 1162.

Disposizioni intese a disciplinare la monta taurina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In tutte le Provincie del Regno è dichiarata obbligatoria l'approvazione preventiva dei tori destinati alla monta pubblica.

I Consigli agrari provinciali, o in mancanza di essi, le Amministrazioni delle provincie, dovranno, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge, provvedere all'applicazione di essa ove non l'abbiano già fatto di iniziativa propria.

Art. 2.

L'obbligo dell'approvazione preventiva, anche per i tori destinati alla monta privata, è esteso a tutte le Provincie del Regno.

I regolamenti per la graduale e metodica applicazione del provvedimento, da sottoporsi alla approvazione del Ministro per l'economia nazionale, dovranno comprendere speciali misure atte ad impedire che i tori non approvati siano comunque destinati alla monta.

Di tali tori dovrà essere prescritta la castrazione.

I regolamenti potranno altresì contenere speciali disposizioni relative alla razza dei tori, alle tasse di monta e eventualmente prescrivere il pagamento di un diritto fisso per ogni toro visitato. Il relativo provento dovrà essere devoluto esclusivamente per la organizzazione del servizio di visita, di approvazione e di vigilanza dei tori, destinati tanto alla monta pubblica quanto a quella privata.

Art. 3.

Nelle Provincie in cui il numero complessivo dei tori approvati risulti inadeguato alle esigenze della produzione bovina locale, i Prefetti, quando ne sia fatta richiesta motivata dai Consigli agrari provinciali, potranno prescrivere la costituzione di consorzi obbligatori di allevatori, aventi lo scopo di provvedere all'acquisto ed al mantenimento di altri tori, riconosciuti idonei, fino al raggiungimento del numero minimo prestabilito per ciascun territorio comunale, dagli stessi Consigli agrari provinciali.

Le spese di funzionamento dei consorzi saranno ripartite fra gli allevatori consorziati in proporzione delle bovine da ciascuno di essi possedute.

Uno speciale regolamento, proposto dal Consiglio agrario provinciale, da sottoporsi all'approvazione del Ministro per l'economia nazionale, disciplinerà la costituzione ed il funzionamento dei consorzi.

Art. 4.

I limiti, minimo e massimo, della pena pecuniaria prevista dall'art. 2 della legge 5 luglio 1908, n. 392, sono elevati rispettivamente a L. 500 e a L. 2000. La stessa pena sarà applicata per le infrazioni ai regolamenti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — FEDERZONI — ROCCO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1435.

REGIO DECRETO 18 giugno 1925, n. 1143.

Introduzione nella Somalia Italiana del sistema monetario del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia Italiana;

Visto il Nostro decreto 28 gennaio 1909, n. 95, che istituiva monete di bronzo per la Somalia Italiana;

Visto il Nostro decreto 8 dicembre 1910, n. 847, che istituiva la nuova moneta d'argento (rupia) per la Somalia Italiana;

Visto il Nostro decreto 13 maggio 1920, n. 600, che autorizzava la Banca d'Italia ad emettere nella detta Colonia buoni di cassa in rupie italiane;

Visto l'art. 10 del Nostro decreto 12 agosto 1911, n. 1300, che approva la tariffa dei dazi doganali per la Somalia Italiana;

Udito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1925 la lira italiana con i suoi multipli e sottomultipli è la sola moneta avente corso legale nella Colonia della Somalia Italiana.

Oltre alle monete divisionali ed ai biglietti dello Stato e delle banche di emissione, sono istituite per la Colonia stessa monete d'argento da 5 e 10 lire.

Art. 2.

La moneta da lire 5 ha il diametro di 25.5 mm. ed il peso di gr. 6; la moneta da 10 lire ha il diametro di 28 mm. ed il peso di gr. 12.

Art. 3.

Nel peso delle monete suddette sarà ammessa una tolleranza in più od in meno nella misura appresso indicata:
per le monete da 5 lire milligrammi 30;
per le monete da 10 lire milligrammi 60.

Art. 4.

Le monete suddette sono al titolo di millesimi 835 con la tolleranza di 3 millesimi in più od in meno per le monete da 5 lire e di 3 millesimi in più od in meno per le monete da 10 lire.

Art. 5.

Dal 1° luglio 1925 la rupia italiana di argento, istituita con il Nostro decreto 8 dicembre 1910, n. 847, i buoni di cassa della Banca d'Italia in rupie italiane, autorizzati con il Nostro decreto 13 maggio 1920, n. 600, e le monete di bronzo (bese) istituite con il Nostro decreto 28 gennaio 1909, n. 95, cessano di avere corso legale.

Art. 6.

Dal 1° luglio 1925 al 1° luglio 1927, la filiale della Banca d'Italia di Mogadiscio è obbligata a ricevere, in pagamento o a cambio, i propri buoni di cassa in rupie italiane al tasso stabilito dal Governatore con suo decreto.

Art. 7.

Entro il termine ed al tasso stabiliti dall'articolo precedente, il Governo della Somalia Italiana è obbligato ad accettare pagamenti in rupie italiane (argento e carta) e in monete di bronzo (bese).

Art. 8.

Dopo il 1° luglio 1927 la rupia italiana di argento, con i suoi sottomultipli di argento (mezza rupia e un quarto di rupia) sarà accettata liberamente nella Somalia Italiana in base al suo valore commerciale, come qualsiasi altro metallo in mercato.

Art. 9.

La Regia zecca è autorizzata a coniare, secondo un tipo ufficiale, che sarà approvato con successivo Nostro decreto, un primo contingente delle monete istituite a norma del precedente art. 1, così ripartito:
n. 400,000 monete da 5 lire;
n. 100,000 monete da 10 lire.

Art. 10.

Il Governo della Somalia Italiana ritirerà tale contingente dal Ministero delle finanze a prezzo corrispondente al semplice rimborso del costo del metallo e delle spese di coniazione.

Art. 11.

Le nuove monete saranno emesse nella Somalia Italiana nella misura graduale che il Governatore riterrà opportuno secondo le esigenze della circolazione monetaria della Colonia.

Art. 12.

E' vietata la smonetazione e la esportazione dal territorio della Somalia Italiana delle suddette nuove monete.
Il Governatore fisserà con suo decreto le penalità per i contravventori.

Art. 13.

Il Governatore della Somalia Italiana provvederà all'emanazione delle norme regolatrici per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 73. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1436.

REGIO DECRETO 25 giugno 1925, n. 1164.

Programma dell'esame di concorso al grado di archivista nel ruolo d'ordine del Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.
Visto l'art. 40 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il programma dell'esame di concorso al grado di archivista nel ruolo d'ordine del Ministero degli affari esteri è il seguente:
« Prova scritta di carattere pratico concernente l'organizzazione e il funzionamento degli archivi del Ministero degli affari esteri;
« Prova scritta sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri e sulle funzioni diplomatiche consolari;
« Prova orale sulle materie di cui sopra ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 96. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1437.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 maggio 1925, n. 1155.

Esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e l'Austria 13 dicembre 1924, per la regolazione amichevole dei crediti di minore importanza pendenti fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano ed austriaco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e l'Austria firmato a Roma il 13 dicembre 1924, per la regolazione amichevole dei crediti di minore importanza pendenti fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano ed austriaco.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore all'atto dello scambio delle ratifiche dell'Accordo di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 *luglio* 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 86. — GRANATA.

ACCORDO fra l'Italia e l'Austria per la regolazione amichevole dei crediti di minore importanza pendenti fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano ed austriaco.

S. M. il Re d'Italia ed il Presidente federale della Repubblica di Austria desiderosi di facilitare la regolazione amichevole dei crediti di minore importanza pendenti fra i due Uffici di verifica e compensazione italiano ed austriaco, volendo concludere un accordo a questo riguardo hanno nominato come loro Plenipotenziari:

S. M. il Re d'Italia:

l'on. Guido Jung, deputato al Parlamento, Commissario del Governo per la liquidazione dei beni ex-nemici;

Il Presidente federale della Repubblica d'Austria:

il signor dott. Giuseppe Schenk, già Ministro, Presidente dell'Abrechnungsamt;

i quali, dopo avere comunicato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

L'Ufficio austriaco di verifica e compensazione accrediterà all'Ufficio italiano di verifica e compensazione, al 15° giorno dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la somma globale di Lit. 800,000 a regolazione di tutti i crediti privati italiani, di importo capitale non superiore, per ciascuno, al valore di Lit. 4000, denunciati a norma dell'articolo 248 del Trattato di San Germano e non riconosciuti fino a tutto il 5 dicembre 1924.

Contemporaneamente l'Ufficio italiano di verifica e compensazione accrediterà all'Ufficio austriaco di verifica e compensazione la somma globale di Lit. 800,000, di cui:

a) Lit. 400,000 a regolazione di tutti i crediti privati austriaci, di importo capitale non superiore, per ciascuno, al valore di Lit. 400, denunciati a norma dell'art. 248 del Trattato di San Germano e non riconosciuti fino a tutto il 5 dicembre 1924; crediti che secondo le denuncie e tenuto conto degli interessi ammontano complessivamente a Lit. 800,000;

b) Lit. 400,000 a copertura delle perdite che l'Ufficio austriaco potrà subire riscuotendo dai debitori austriaci i crediti menzionati nel 1° comma del presente articolo.

Nelle somme globali indicate nel presente articolo s'intendono compresi anche gli interessi i quali non saranno corrisposti che dal 25 maggio 1915 al 25 novembre 1924.

UEBEREINKOMMEN zwischen Oesterreich und Italien betreffend die einvernehmliche Regelung der zwischen dem oesterreichischen und dem italienischen Pruefungsund Ausgleichsamte anhaengigen geringfuegigen Forderungen.

Der Bundespraesident der Republik Oesterreich und Seine Majestaet der Koenig von Italien, von dem Wunsche beseelt, die einvernehmliche Regelung der zwischen dem oesterreichischen und dem italienischen Pruefungs-und Ausgleichsamte anhaengigen geringfuegigen Forderungen zu erleichtern, haben beschlossen, hierueber ein Uebereinkommen zu schliessen und zu ihren Bevollmaechtigten ernannt:

Der Bundespraesident der Republik Oesterreich

den Herrn dr. Josef Schenk, Minister a.D., Praesident des Abrechnungsamtes;

Seine Majestaet der Koenig von Italien:

den Herrn Guido Jung, Abgeordneter, Regierungskommissaer fuer die Liquidation der ehemals feindlichen Gueter;

die nach Austausch ihrer in guter und gehoeriger Form befundenen Vollmachten ueber eingekommen sind wie folgt:

Art. 1.

Das oesterreichische Pruefungs-und Ausgleichsamt wird dem italienischen Pruefungs- und Ausgleichsamt am 15. Tage nach dem Tage des Inkrafttretens des gegenwaertigen Uebereinkommens einen Gesamtbetrag von 800,000 (achthunderttausend) Lire italienischer Waehrung gutschreiben zur Begleichung aller italienischen Privatforderungen, deren jede einzelne an Kapital den Betrag von 4.000 (viertausend) Lire italienischer Waehrung nicht uebersteigt und die auf Grund des Art. 248 des Staatsvertrages von St. Germain angemeldet wurden und bis einschliesslich 5. Dezember 1924 nicht anerkannt waren.

Gleichzeitig wird das italienische Pruefungs-und Ausgleichsamt dem oesterreichischen Pruefungs-und Ausgleichsamt einen Gesamtbetrag von 800.000 (achthunderttausend) Lire italienischer Waehrung gutschreiben, wovon:

a) 400.000 (vierhunderttausend) Lire italienischer Waehrung zur Begleichung aller oesterreichischen Privatforderungen, deren jede einzelne an Kapital den Betrag von 400 (vierhundert) Lire italienischer Waehrung nicht uebersteigt und die auf Grund des Art. 248 des Staatsvertrages von St. Germain angemeldet wurden und bis einschliesslich 5. Dezember 1924 nicht anerkannt waren; Forderungen, die sich laut der Anmeldungen und unter Beruecksichtigung der Zinsen im ganzen auf 800.000 (achthunderttausend) Lire italinischer Waehrung belaufen;

b) 400.000 (vierhunderttausend) Lire italienischer Waehrung zur Deckung der Ausfaelle, welche das oesterreichische Amt bei der Einbringung der unter Ziff. 1 dieses Artikels erwaehnten Forderungen von den oesterreichischen Schuldnern erleiden koennte.

In den Gesamtbetraegen, die in diesem Artikel angefuehrt sind, gelten auch die Zinsen fuer inbegriffen, die nur fuer die Zeit vom 25. Mai 1925 bis zum 25. November 1924 zuerkannt werden.

Art. 2.

L'Ufficio austriaco in base all'accreditamento di Lit. 400,000 di cui al comma *a*) del precedente articolo provvederà all'indennizzo dei singoli creditori austriaci, i quali dovranno considerarsi come completamente tacitati con gli indennizzi loro liquidati secondo le norme che saranno emanate dall'autorità austriaca competente.

Art. 2

Das oesterreichische Amt wird auf Grund der in Litera a) des vorhergeherden Artikels erwaehnten Gutschrift von 400.000 (vierhunderttausend) Lire italienischer Waehrung die Befriedigung der einzelnen oesterreichischen Glaeubiger verfuegen. Diese muessen sich durch jene Entschaedigungen fuer vollstaendig befriedigt erachten, die ihnen gemaess der von der zustaendigen oesterreichischen Behoerde zu erlassenden Vorschriften zuerkannt werden.

Art. 3.

I crediti indicati nell' art. 1 del presente accordo s'intendono reciprocamente ceduti in modo irrevocabile dall'uno all'altro Ufficio.

Le vertenze eventuali fra i singoli debitori e l'Ufficio cessionario saranno risolute senza alcuna ingerenza e responsabilità dell' Ufficio cedente e del creditore originario.

Nondimeno, l' Ufficio cedente sarà pronto, a titolo puramente amichevole e per quanto sia possibile, a fornire all'Ufficio cessionario, qualora questo lo richieda, ogni ulteriore schiarimento e documento circa la sussistenza del credito.

Art. 3.

Die im Art. 1 des gegenwaertigen Uebereinkommens angefuehrten Forderungen werden als von einem Amte an das andere unwiderruflich zediert angesehen.

Allfaellige Meinungsverschiedenheiten zwischen den einzelnen Schuldnern und dem Amte, an welches die Forderung zediert wurde, werden ohne Einflussnahme und Verantwortlichkeit des urspruenglichen Glaeubigers und des Amtes ausgetragen, das die Forderung zediert hat.

Nichtsdestoweniger wird das Amt, das eine Forderung zediert hat, lediglich aus Entgegenkommen und nach Moeglichkeit bereit sein, dem Amte, dem die Forderung zediert wurde, auf Verlangen jede weitere Aufklaerung und Beurkundung ueber den Bestand der Forderung zu liefern.

Art. 4.

La valutazione in Lire italiane dei crediti stilati in altre valute è stabilita in base al ragguaglio fissato nel comma *d*) dell'art. 248 del Trattato di San Germano.

Art. 4.

Die Umwertung von Forderungen, die nicht auf Lire italienischer Waehrung lauten, in die italienische Waehrung, erfolgt auf Grund des in Litera d) des Art. 248 des Staatsvertrages von St. Germain bestimmten Umrechnungskurses.

Art. 5.

Nel presente accordo non sono compresi:

a) i crediti per i quali fino a tutto il 5 dicembre 1924 uno degli uffici ha emesso una dichiarazione di disaccordo definitivo o i due uffici hanno emesso una decisione concorde;

b) i crediti per cedole e titoli rimborsabili;

c) le rimanenze di crediti parzialmente riconosciuti fino a tutto il 5 dicembre 1924.

Art. 5.

In diesem Uebereinkommen sind nicht inbegriffen:

a) Forderungen, bezueglich derer bis einschliesslich 5. Dezember 1924 eines der Aemter die Erklaerung der endgueltigen Meinungsverschiedenheit abgegeben hat oder beide Aemter eine gemeinsame Entscheidung gefaellt haben;

b) Forderungen aus Koupons und zur Rueckzahlung faelligen Wertpapieren;

c) Restbetraege von Forderungen, die bis einschliesslich 5. Dezember 1924 teilweise anerkannt wurden.

Art. 6.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche fra le due Alte Parti contraenti.

In fede di che i due plenipotenziari hanno firmato il presente accordo e l'hanno munito dei loro sigilli.

Fatto in doppio originale italiano ed in doppio originale tedesco.

Roma, addì 13 dicembre 1924.

Art. 6.

Das gegenwaertige Uebereinkomme wird am Tage des Austausches der Ratifikationen zwischen beiden Hohen Vertragschliessenden Teilen in Kraft treten.

Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmaechtigten das gegenwaertige Uebereinkommen unterzeichnet und ihre Siegel beigsetzt.

Ausgefertigt in zwei deutschen und zwei italienischen Originalexemplaren.

Rom, am 13. Dezember 1924.

GUIDO JUNG — SCHENK.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1438.

REGIO DECRETO 28 maggio 1925, n. 1142.

Aumento delle tariffe telegrafiche tra le due Colonie libiche e tra queste ed il Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 febbraio 1912, n. 83, e 6 luglio 1912, numero 749;

Visti i Regi decreti 20 novembre 1912, n. 1205, e 12 giugno 1913, n. 708;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2862;

Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1923, n. 196, che apporta modificazioni alle tariffe telegrafiche del Regno;

Ritenuto che le tariffe pei telegrammi scambiati fra la Tripolitania e la Cirenaica e per quelli scambiati fra le dette Colonie ed il Regno e viceversa, debbono essere in relazione con quelle interne del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto con quelli per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 1925 le tariffe pei telegrammi scambiati fra la Tripolitania e la Cirenaica e per quelli scambiati fra le dette Colonie ed il Regno, e viceversa, è di centesimi 35 per parola con un minimo di otto parole.

Art. 2.

Le tariffe di cui all'articolo precedente sono ridotte del 50 % pei telegrammi di Stato a pagamento e pei telegrammi della stampa.

Art. 3.

Pei servizi speciali relativi ai telegrammi di cui agli articoli precedenti vigono le norme e le tariffe del regolamento internazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1925
Atti del Governo, registro 238, foglio 72. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1439.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 29 giugno 1925, n. 1163.

55ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 29 giugno 1925, sul decreto che autorizza una 55ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTÀ,

Per maggiori spese relative alla gestione di stralcio del dazio di consumo di Venezia occorre inscrivere nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1924-25, uno stanziamento suppletivo di L. 38,000 quale contributo relativo a carico dello Stato.

Tale somma può essere prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste ai sensi della facoltà consentita dall'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Il seguente schema di decreto, che ho l'onore di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza il prelevamento stesso e le necessarie variazioni di bilancio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 12,051,657, rimane disponibile la somma di L. 2,948,343;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una 55ª prelevazione nella somma di L. 38,000 da assegnare nello stato di previsione medesimo, alla competenza del capitolo aggiunto n. 888: « Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Venezia, ecc. ».

Art. 2.

In relazione allo stanziamento autorizzato col precedente articolo è inscritta la somma di L. 38,000 alla competenza del capitolo aggiunto n. 463: « Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Venezia », dello stato di previsione dell'entrata per lo stesso esercizio finanziario 1924-25.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione ed andrà in vigore il giorno stesso della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 95. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1440.

REGIO DECRETO 18 giugno 1925, n. 1158.

Riscossione dell'imposta camerale da parte delle Camere di agricoltura, commercio e industria delle Colonie libiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, e la legge 6 febbraio 1912, n. 83;

Visto il R. decreto 29 novembre 1923, n. 2757, con cui sono approvate le norme per l'accertamento e la riscossione delle entrate dei Municipi nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Ritenuto opportuno di estendere alle Camere di agricoltura, industria e commercio della Libia il privilegio della riscossione coattiva delle imposte camerali;

Sentito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per la riscossione dell'imposta camerale, da parte delle Camere di agricoltura, commercio e industria delle Colonie libiche, sono estese, in quanto applicabili, le norme di esecuzione forzata stabilite per la riscossione delle tasse e diritti municipali, secondo le disposizioni dei capi II, III e IV del R. decreto 29 novembre 1923, n. 2757.

Il presente decreto andrà in vigore in ciascuna Colonia al quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Colonia stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 91. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1441.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1925, n. 1157.

Aumento dei soprassoldi idrografici agli ufficiali ed ai militari del corpo Reale equipaggi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 maggio 1922, n. 1873, che approva il testo coordinato del regolamento sugli assegni speciali di bordo e i successivi decreti che lo modificano;

Sentito il Consiglio superiore di marina il quale ha espresso parere favorevole;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella *C* titolo 2° lettera *d*) « Personale destinato a lavori idrografici » è modificata come segue:

d) Personale destinato a lavori idrografici.

GRADO		Entro il Mediterraneo	Fuori del Mediterraneo
Ufficiale superiore	L.	12 —	21 —
Ufficiale inferiore	»	9 —	18 —
Ufficiale subalterno	»	6 —	15 —

Art. 2.

Il numero 1 della tabella *G* « Personale destinato ai lavori idrografici » alla voce « Personale di bordo » è modificato come segue:

Incarichi o posizioni speciali per cui è dovuto il maggiore assegno	Gradi	Misura dell'assegno	Note
1° Destinazione su navi specialmente addette ai lavori idrografici:			Per le navi che non sono addette in modo speciale a servizio idrografico, la corresponsione di questi soprassoldi deve essere, volta per volta, autorizzata dal Ministero.
a) Assegno fisso	Sottufficiali	2.50	
	Sottocapi e comuni	1.50	
b) Assegno supplementare da corrispondersi, in aggiunta a quello fisso, di cui alla lettera *a*), al personale che eseguisca fuori bordo lavori di scandagli, con imbarcazioni, o che sia inviato a terra per lavori di topografia, triangolazione, raccolta dati, ecc., quando non è ad esso corrisposta l'indennità di missione.	Sottufficiali	2 —	Allegare alla contabilità elenchi dimostrativi compilati per cura del direttore dei lavori e vistati dal comando di bordo.
	Sottocapi e comuni	1 —	Il soprassoldo supplementare si corrisponde per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° gennaio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE

THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 90. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1442.

REGIO DECRETO 25 giugno 1925, n. 1165.

Istituzione di un Regio vice consolato di 1ª categoria in Sydney.

N. 1165. R. decreto 25 giugno 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un Regio vice consolato di 1ª categoria in Sydney, alla dipendenza del Regio consolato generale in Melbourne, con l'annuo assegno da corrispondersi al titolare di L. 20,000, e la quota massima da ammettersi a rimborso per spese di ufficio di L. 18,000 oro annue.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1925.

Numero di pubblicazione 1443.

REGIO DECRETO 28 maggio 1925, n. 1166.

Erezione in Ente morale dell'Orfanotrofio femminile Anna e Giuseppina Nicolaci Bonomo, in Barcellona Pozzo di Gotto.

N. 1166. R. decreto 28 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Orfanotrofio femminile Anna e Giuseppina Nicolaci Bonomo, con sede nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, viene eretto in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1925.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Suni (Cagliari) e di Toirano (Genova).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 2 luglio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Suni, in provincia di Cagliari.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Suni, sorta, dopo un breve periodo di gestione straordinaria, dalle elezioni del luglio 1924 quale esponente dello stesso partito, cui apparteneva la precedente, ha ispirato la propria azione, nella gestione della civica azienda, agli stessi irregolari e partigiani criteri, trascurando vitali interessi dell'Ente e acuendo, col proprio atteggiamento, le animosità e i contrasti fra i partiti locali.

In tale situazione, che aveva già dato luogo a pubbliche manifestazioni, e che costituiva un permanente pericolo per l'ordine pubblico, il Prefetto ha dovuto sospendere la rappresentanza elettiva e affidare la provvisoria amministrazione del Comune ad un suo Commissario.

Poichè la persistente tensione degli animi e la necessità di provvedere con adeguati mezzi al riordinamento amministrativo e finanziario, nonchè alla soluzione di urgenti e gravi problemi del Comune, richiedono più radicali misure, ho l'onore di sotto-

porre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Suni, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Giuseppe Dessì è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto funzionario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 2 luglio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Toirano, in provincia di Genova.

MAESTA',

L'atteggiamento partigiano, assunto sin dall'insediamento dall'Amministrazione comunale di Toirano, acuendo le animosità ed i contrasti fra i partiti locali, ha determinato un profondo fermento, che ha già dato luogo a pubbliche manifestazioni con tentativi di violenze, evitate solo per il pronto ed energico intervento dell'autorità politica locale.

Il Prefetto, a prevenire le più gravi conseguenze, che la tensione degli animi minacciava, ha dovuto sospendere la rappresentanza elettiva e affidare la provvisoria gestione del Comune ad un suo Commissario.

Ma, poichè la situazione locale non accenna a migliorare, destando gravi preoccupazioni per il mantenimento dell'ordine pubblico, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Toirano, in provincia di Genova, è sciolto.

Art. 2.

Il signor marchese ing. Frascaroli Gerardo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al suddetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1925.

Composizione della Commissione arbitrale per la fissazione del prezzo del catrame.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 6 settembre 1923, n. 2281, modificato con R. decreto-legge 17 aprile 1925, n. 713;

Decreta:

La Commissione arbitrale per la fissazione del prezzo del catrame ceduto dalle officine a gas alle distillerie, quando non intervenga l'accordo sul prezzo fra officine produttrici e distillerie, è composta dei signori:

prof. comm. Michele Arnaldi, ispettore superiore dell'industria, presidente;

comm. ing. Michelangelo Börm, in rappresentanza dei produttori del gas;

comm. ing. Giulio Guttinger, in rappresentanza delle distillerie.

Funzionerà da segretario il comm. Raffaele Senese, consigliere nel Ministero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1925.

Il Ministro: NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1925.

Misura del contributo per le arature e per il dissodamento meccanico di terreni tufacei nell'Agro romano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Ritenuto che il dissodamento meccanico dei terreni tufacei dà notevole incremento alla trasformazione agraria dei terreni soggetti a bonificamento obbligatorio, permettendone la messa in coltura e l'intensificazione colturale, sopratutto ai fini dell'incremento della produzione granaria;

Visti il testo unico 10 novembre 1905, n. 647, il decreto-legge Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, il R. decreto 12 novembre 1921, n. 1713, e la legge 17 luglio 1910, n. 491, concernenti il bonificamento obbligatorio dell'Agro romano;

Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Ai proprietari, enfiteuti ed affittuari di tenute dell'Agro romano sottoposte a bonificamento obbligatorio, che eseguiranno il dissodamento meccanico dei terreni tufacci, o di analoga compattezza, intaccando e dirompendo il cosidetto cappellaccio, potrà essere corrisposto, a titolo di premio, un contributo non superiore al 25 per cento della spesa effettivamente sostenuta per tale lavoro, e che, in ogni caso, non potrà eccedere, per ogni ettaro, L. 350 per scassi di profondità non inferiore a centimetri settanta, e L. 150 per arature di profondità non inferiore a centimetri quaranta.

Analogo premio, nella misura massima di L. 350 ad ettaro, potrà essere accordato agli agricoltori che eseguiranno il dissodamento del terreno a mezzo degli esplosivi.

Art. 2.

I premi di cui all'articolo precedente non saranno conferiti a coloro che abbiano, invece, eventualmente usufruito, per tali lavori, della concessione di mutui di favore.

Art. 3.

Per il pagamento dei premi di cui sopra, è fissata la somma di L. 500,000, che farà carico alla Cassa di colonizzazione per l'Agro romano, istituita con l'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

Art. 4.

Le domande di premio dovranno essere presentate in carta legale da L. 3 al Ministero dell'economia nazionale (Ispettorato generale del bonificamento agrario) e saranno prese in esame secondo l'ordine cronologico.

Esse dovranno contenere cognome, nome e domicilio del richiedente, ed indicare il nome della tenuta, vocabolo ed ubicazione dello appezzamento da dissodare, la natura e superficie del terreno, la profondità del dissodamento da eseguire, l'inizio e la durata presuntiva del lavoro, le coltivazioni che si praticheranno nel terreno dissodato. Alle domande stesse dovranno inoltre essere allegati un grafico della zona da dissodare e la copia del contratto stipulato con imprese o società per l'esecuzione del lavoro, ovvero il preventivo analitico, tecnico-finanziario, del lavoro medesimo.

Art. 5.

Nella fissazione della misura dei premi si terrà conto:

a) se e come la tenuta nella quale si è eseguito il dissodamento abbia ottemperato ai principali obblighi di bonificamento già imposti;

b) della superficie dissodata in relazione alla estensione di tutte le zone a terreno tufaceo della tenuta;

c) della qualità dei lavori, delle difficoltà superate nella esecuzione di essi, e dell'entità della spesa incontrata.

Il direttore generale dell'agricoltura è incaricato di dare esecuzione al presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1925.

Il Ministro: NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1925.

Autorizzazione al Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna ad emettere cartelle per la concessione di mutui ipotecari.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1825;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, portante provvedimenti in materia di credito agrario ed il R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 814, che reca disposizioni integrative e modificative del precedente;

Vedute le norme per la concessione di mutui col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, approvate con decreto Ministeriale 31 gennaio 1925;

Veduta l'istanza in data 28 maggio 1925, con la quale il Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna ha domandato di essere autorizzato a compiere mutui ipotecari per migliorie agrarie e fondiario-agrarie col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi;

Sentito il Comitato di cui all'art. 14 delle citate norme approvate con decreto Ministeriale 31 gennaio 1925;

Decreta:

Art. 1.

Il « Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna », con sede in Bologna, è autorizzato ad emettere cartelle per la concessione di mutui ipotecari per gli scopi di cui agli articoli 17 e 19 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, coi benefici di cui nell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai termini e per gli effetti del citato Regio decreto e dell'art. 1 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 814.

Detti mutui potranno essere concessi nel territorio delle provincie dell'Emilia, e, fino a nuova disposizione, in quello delle provincie delle Marche.

Art. 2.

L'Istituto dovrà costituire con norme da adottarsi nel regolamento interno o con speciali deliberazioni da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale, appositi organi incaricati di istruire e deliberare la concessione dei singoli mutui.

Art. 3.

L'ordine del giorno delle adunanze dell'organo deliberante cui spetterà di concedere i mutui dovrà essere comunicato al Ministero dell'economia nazionale almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione e, entro l'ottavo giorno dall'adunanza, dovranno essere comunicati i verbali delle deliberazioni adottate.

Il Ministero ha facoltà di far intervenire un proprio delegato alle sedute dell'organo di cui sopra. La spesa relativa farà carico all'Istituto.

Il Ministero ha altresì facoltà di disporre che sia sospesa l'esecuzione delle deliberazioni che ravvisasse contrarie alle leggi ed ai regolamenti, nonchè di dichiarare privo di effetto, ai fini dei benefici previsti dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, quelle concessioni di mutuo per le quali non risultasse accertata la rispondenza tecnica ed economica del progetto in relazione al prevedibile incremento del valore dei fondi a beneficio dei quali è destinato il ricavato dei singoli mutui.

Tali facoltà dovranno essere esercitate entro otto giorni dalla data di arrivo di ciascun verbale al Ministero.

Art. 4.

L'Istituto deve tenere separate scritture delle operazioni di cui al presente decreto; esso dovrà rimettere annualmente al Ministero dell'economia nazionale, una relazione sull'opera svolta e dovrà fornire in ogni tempo tutti i chiarimenti e le notizie che gli saranno richiesti.

Art. 5.

Il Ministero dell'economia nazionale può disporre ispezioni sull'andamento del servizio dei mutui di cui al presente decreto e l'Istituto ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'ispettore i relativi libri, registri e documenti, nonchè di fornire tutti gli schiarimenti necessari.

Le spese delle ispezioni saranno poste a carico dell'Istituto.

Art. 6.

In caso di inadempienza a disposizioni di legge, regolamento, statuto o del presente decreto, come pure in caso di irregolare funzionamento del servizio, il Ministero dell'economia nazionale disporrà la revoca della autorizzazione concessa col presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1925.

Autorizzazione all'Istituto di credito fondiario di Gorizia ad emettere cartelle per la concessione di mutui ipotecari.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 29 aprile 1922, n. 1825;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, portante provvedimenti in materia di credito agrario ed il R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 814, che reca disposizioni integrative e modificative del precedente;

Vedute le norme per la concessione di mutui col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, approvato con decreto Ministeriale 31 gennaio 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo successivo;

Veduta la lettera in data 16 marzo 1925, con la quale l'Istituto di credito fondiario di Gorizia ha chiesto di essere autorizzato a compiere, nel territorio della provincia di Udine, mutui ipotecari per migliorie agrarie e fondiario-agrarie col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi;

Sentito il Comitato di cui all'art. 14 delle citate norme approvate con decreto Ministeriale 31 gennaio 1925;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto di credito fondiario di Gorizia, con sede in Gorizia, è autorizzato ad emettere cartelle per la concessione di mutui ipotecari per gli scopi di cui agli articoli 17 e 19 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, coi benefici di cui all'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai termini e per gli effetti del citato Regio decreto e dell'art. 1 del Regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 814.

Detti mutui potranno essere concessi nel territorio della provincia di Udine.

Art. 2.

L'Istituto dovrà costituire, con norme da adottarsi nel regolamento interno o con speciali deliberazioni da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale, appositi organi incaricati di istruire e deliberare la concessione dei singoli mutui.

Art. 3.

L'ordine del giorno delle adunanze dell'organo deliberante cui spetterà di concedere i mutui dovrà essere comunicato al Ministero dell'economia nazionale almeno 5 giorni prima di quello fissato per la convocazione, e, entro l'ottavo giorno dall'adunanza, dovranno essere comunicati i verbali delle deliberazioni adottate.

Il Ministero ha facoltà di far intervenire un proprio delegato alle sedute dell'organo di cui sopra. La spesa relativa farà carico all'Istituto.

Il Ministero ha altresì facoltà di disporre che sia sospesa l'esecuzione delle deliberazioni che ravvisasse contrarie alle leggi ed ai regolamenti, nonchè di dichiarare prive di effetto, ai fini dei benefici previsti dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, quelle concessioni di mutuo per le quali non risultasse accertata la rispondenza tecnica ed economica del progetto, in relazione al prevedibile incremento del valore dei fondi a beneficio dei quali è destinato il ricavato dei singoli mutui.

Tali facoltà dovranno essere esercitate entro otto giorni dalla data di arrivo di ciascun verbale al Ministero.

Art. 4.

L'Istituto deve tenere separate scritture delle operazioni di cui al presente decreto; esso dovrà rimettere annualmente al Ministero dell'economia nazionale una relazione sull'opera svolta e dovrà fornire in ogni tempo tutti i chiarimenti e le notizie che gli saranno richiesti.

Art. 5.

Il Ministero dell'economia nazionale può disporre ispezioni sull'andamento del servizio dei mutui di cui al presente decreto e l'Istituto ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'ispettore i relativi libri, registri e documenti, nonchè di fornire tutti gli schiarimenti necessari.

Le spese delle ispezioni saranno poste a carico dell'Istituto.

Art. 6.

In caso di inadempienza a disposizioni di legge, regolamento, statuto o del presente decreto, come pure in caso di irregolare funzionamento del servizio, il Ministero dell'economia nazionale disporrà la revoca dell'autorizzazione concessa col presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

DECRETO PREFETTIZIO 9 luglio 1925.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Dolceacqua.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Veduto il R. decreto 29 marzo 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Dolceacqua;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Dolceacqua è prorogato di tre mesi.

Imperia, addì 9 luglio 1925.

Il Prefetto.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruolo di anzianità del personale degli uffici dipendenti dalla Direzione generale del tesoro.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale delle Delegazioni del tesoro e di gestione e controllo, nonchè della Regia zecca, e della Scuola dell'arte della medaglia, secondo la situazione al 1° gennaio 1925.

Gli eventuali reclami per la rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 151

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 13 luglio 1925

	Media		Media
Parigi	125 51	Belgio	124 65
Londra	129 59	Olanda	10 62
Svizzera	517 52	Pesos oro (argentino)	24 45
Spagna	383 50	Pesos carta (argent.)	10 75
Berlino	6 315	New-York	26 663
Vienna (Shilling)	3 825	Russia	—
Praga	79 58	Belgrado	46 75
Dollaro canadese	26 05	Budapest	0 0375
Romania	12 78	Oro	514 47

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	73 10
	3.50 % » (1902)	67 —
	3.00 % lordo	47 325
	5.00 % netto	92 05
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	70 375

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al premio « Francolini » presso il Regio liceo Dante, in Firenze.

E' aperto il concorso al premio « Francolini », istituito per i giovani nati nella provincia di Firenze e da conferirsi con le norme indicate nel regolamento approvato con decreto Ministeriale del 27 giugno 1910.

I concorrenti dovranno presentare, entro il 15 agosto 1925, al preside del Regio liceo « Dante », in Firenze, oltre alla domanda in carta legale, i documenti seguenti:

1° atto di nascita, da cui risulti che il concorrente è nato nella provincia di Firenze;

2° diploma di maturità classica, ottenuto nella sessione di luglio 1924, in un liceo governativo;

3° certificato di aver riportato non meno di 8 decimi negli esami finali di fisica e di matematica.

Il concorso sarà per esame che avrà luogo non oltre il mese di ottobre p. v. e possibilmente, durante la sessione autunnale degli esami di maturità classica

L'esame verserà, in quest'anno, sopra un tema di fisica allo svolgimento del quale saranno assegnate otto ore. La Commissione esaminatrice indicherà ai concorrenti il giorno della prova.

L'importo di detto premio per l'anno 1925 sarà di L. 400; un altro premio di L. 100 si conferirà al giovane studente di 3° anno del suddetto Liceo che avrà riportato il maggior numero dei punti complessivamente nelle materie studiate e che verrà designato dal Consiglio dei professori.

Firenze, 1° luglio 1925.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Annullamento di concorsi ai posti di insegnante di disegno professionale e di capi officina nella Regia scuola di tirocinio di Cagliari.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 1925, col quale venne bandito il concorso al posto di insegnante di disegno professionale nella Regia scuola di tirocinio di Cagliari;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1925, col quale venne bandito il concorso al posto di capo officina aggiustatore nella Regia scuola di tirocinio di Cagliari;

Visto il decreto Ministeriale 17 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1925, col quale venne bandito il concorso al posto di capo officina elettricista nella Regia scuola di tirocinio di Cagliari;

Decreta:

Sono da ritenersi annullati i seguenti concorsi:

1° insegnante di disegno professionale nella Regia scuola di tirocinio di Cagliari, bandito con decreto Ministeriale 12 giugno 1925;

2° capo officina aggiustatore nella Regia scuola di tirocinio di Cagliari, bandito con decreto Ministeriale 12 giugno 1925;

3° capo officina elettricista nella Regia scuola di tirocinio di Cagliari, bandito con decreto Ministeriale 17 giugno 1925.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1925.

Il Ministro: NAVA.

Concorso al posto di insegnante di tecnologia e lavorazione dei metalli e del legno nel Regio istituto industriale di Fermo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il regolamento generale sulla istruzione industriale, approvato con R. decreto del 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144 e le relative tabelle annesse concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;
Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita i concorsi ai soli ex combattenti;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante di tecnologia per la lavorazione dei metalli e del legno nel Regio istituto industriale di Fermo. Al concorso predetto saranno ammessi i soli ex combattenti.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera nella seconda classe del grado 9°, giusta le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e la prosegue nel grado 8°. Esso viene nominato in via di esperimento per due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Art. 4.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in forma legale e con le firme regolarmente autenticate:

1° laurea di ingegnere. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del sanitario militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare (mod. 53). Dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione dalla quale risulti che il servizio prestato in zona di guerra fu presso reparti mobilitati, a norma della circolare 588 del Giornale militare 1922;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati indicati nei nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Art. 5.

Le prove di esame avranno luogo a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni, senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 7.

L'insegnante prescelto all'atto della stabilità ha l'obbligo da iscriversi alla Cassa pensioni, istituita presso la Direzione generale degli istituti di previdenza (art. 2 della convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di L. 16.50 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.

Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato dalla Scuola e dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 8.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 8 luglio 1925.

Il Ministro: NAVA.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.